

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 28/CGF

(2010/2011)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 266/CGF – RIUNIONE DEL 21 MAGGIO 2010

Collegio composto dai Signori

Prof. Mario Sanino - Presidente; Avv. Maurizio Greco, Dr. Giorgio Cherubini, Avv. Nicolò Schillaci - Avv. Carmine Volpe, Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DELLA VIRTUS CASARANO A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA ALLA CALCIATORE CENCIARELLI DIEGO SEGUITO GARA FRANCAVILLA CALCIO/VIRTUS CASARANO DEL 2.5.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale - Com. Uff. n. 167 del 03.5.2010)

Premesso in fatto che il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con provvedimento pubblicato sul Com. Uff. n. 167 del 3.5.2010, irrogava a carico di Cenciarelli Diego, calciatore della società ricorrente, la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara nel presupposto così descritto nel provvedimento impugnato: “ Per avere, a gioco fermo, in reazione ad un fallo subito, colpito con una testata al volto un calciatore avversario”.

Preso atto che nel reclamo si censura la decisione per eccessività della sanzione inflitta, assumendo che il Cenciarelli non avrebbe commesso una azione violenta ma si sarebbe reso responsabile solamente di una condotta antisportiva, la cui pena edittale è di 2 giornate di squalifica.

Considerato che il fatto dedotto nella decisione impugnata non è comunque contestato e in ogni caso è riportato negli atti del procedimento; che colpire un avversario con una testata costituisce indubbio atto violento per il quale la pena minima edittale è di 3 giornate di squalifica.

Ritenuto in definitiva che l'episodio di cui al procedimento appare idoneo a giustificare la decisione del Giudice Sportivo

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Virtus Casarano A.S.D. di Casarano (Lecce).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELL'A.S.D. ATLETICO MORLUPO AVVERSO LE SANZIONI:

- PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO 0-3 ALLA SOCIETÀ

AMMENDA DI € 800,00 CON L'OBBLIGO DI RISARCIRE I DANNI SUBITI DALL'ARBITRO SE RICHIESTI E DOCUMENTATI;

- **INIBIZIONE FINO AL 31.12.2010 AL SIG. CECCUCCI GIUSEPPE;**
- **SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE ALL'ALLENATORE MONTALTO VALERIO;**
- **SQUALIFICA PER 6 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE FOLCHI SIMONE;**
- **SQUALIFICA FINO AL 31.12.2010 AL CALCIATORE ORAHOVAC ELIS,**
- **SQUALIFICA FINO AL 31-12-2010 AL CALCIATORE IACOMUSSI EMANUELE,**
- **SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE ACCORTE ALESSIO,**
- **SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE FALABRUZZI JACOPO,**
- **SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE COLASANTI ANTONIO,**
- **SQUALIFICA FINO AL 30.6.2013 AL CALCIATORE CECCUCCI GIANLUCA,**
- **SQUALIFICA 2 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE PAOLETTI ROBERTO**
INFLITTE MERITO GARA ATLETICO MORLUPO/SPORTING SALARIA
DELL'11.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Roma – Com. Uff. n. 48 del 15.4.2010 - Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 136 del 6.5.2010)

Visto il ricorso proposto dalla A.S.D. Atletico Morlupo, nella persona del suo presidente in carica signor Daniele Paoletti; avverso la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio, riunitasi il 5.5.2010, pubblicata sul Com. Uff. n. 54 del 6.5.010, con cui si è respinto il reclamo avanzato dalla A.S.D. Atletico Morlupo e, per l'effetto, si è confermata l'impugnata decisione del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Roma di cui al Com. Uff. n. 48 del 15.4.2010, con riguardo alle sanzioni irrogate alla detta società, nonché a un dirigente, all'allenatore e ad alcuni calciatori della stessa, a seguito della gara Atletico Morlupo/Sporting Roma dell'11.4.2010;

visti i motivi di ricorso;

vista la decisione impugnata;

visti tutti gli atti;

considerato che:

- il ricorso viene proposto ai sensi dell'art. 39 C.G.S., il quale prevede le ipotesi in cui è ammessa, innanzi alla Corte di Giustizia Federale, l'impugnazione per revocazione delle decisioni, inappellabili o divenute irrevocabili, adottate dagli organi della giustizia sportiva (comma 1), nonché, da parte della Corte medesima, la revisione nei confronti delle dette decisioni (comma 2);

- a fondamento del ricorso l'istante deduce di essere venuta in possesso della relazione di servizio della Legione Carabinieri Lazio - stazione di Castelnuovo di Porto redatta l'11 aprile 2010 alle ore 15, dalla quale emergerebbe che quanto riferito, nel proprio referto e nei relativi allegati, dall'arbitro della gara (svoltasi nel medesimo giorno) non corrisponde al vero; così che le decisioni dei giudici sportivi si sarebbero formate su elementi probatori esprimenti una falsa rappresentazione della realtà dei fatti;

ritenuto che:

- la fattispecie può rientrare unicamente nell'ipotesi di cui al citato art. 39, comma 1, lett. c), il quale ammette la revocazione allorquando, "a causa di forza maggiore o per fatto altrui, la parte non ha potuto presentare nel precedente procedimento documenti influenti ai fini del decidere";

- la suddetta ipotesi non si verifica nella specie in quanto il rapporto dei Carabinieri, esibito dalla ricorrente (documento n. 4), risulta rilasciato il 3 maggio 2010; con la conseguenza che la ricorrente avrebbe potuto presentarlo nel precedente procedimento che si è svolto il 5 maggio 2010 innanzi alla Commissione disciplinare territoriale del Comitato regionale Lazio;

- il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile;

- visto il contenuto del referto di gara e del citato rapporto dei Carabinieri, va disposta comunque la trasmissione degli atti alla Procura federale per quanto di competenza.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo per revocazione ex art. 39 C.G.S., come sopra proposto dall'A.S.D. Atletico Morlupo di Morlupo (Roma).

Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DELL’A.S.D. L’AQUILA CALCIO 1927 AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA L’AQUILA CALCIO 1927/OLYMPIA AGNONESE DEL 2.5.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 167 del 3.5.2010)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 167 del 3.5.2010, ha inflitto le sanzioni:

- della squalifica per 1 giornata di gara effettiva inflitta al calciatore Nicola Modesti;
- della squalifica per 2 giornate di gara effettive inflitta al calciatore Maurizio Ianni.

Tale decisione veniva assunta per avere, durante l’incontro L’Aquila Calcio 1927/Olympia Agnonese disputato il 2.5.2010,

- il Modesti, giocando da portiere, toccato il pallone volontariamente con le mani fuori dall’aria di rigore fermando così un avversario lanciato a rete senza ostacoli;
- lo Ianni, durante l’intervallo, mentre si trovava ancora sul terreno di giuoco, spingeva con forza due calciatori avversari.

Avverso tale provvedimento l’A.S.D. L’Aquila Calcio 1927 ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 6.5.2010 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”.

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 19.5.2010, inoltrava formale rinuncia all’azione.

La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. L’Aquila 1927 dell’Aquila dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Sanino

Publicato in Roma il 27 luglio 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete